

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 57-12248

Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio. Determinazione del titolo alcolometrico volumico totale del vino a denominazione di origine Piemonte Barbera i cui prodotti di base sono stati sottoposti ad operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale.

A relazione dell'Assessore Taricco:

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alla organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) come recentemente modificato dal Reg. Ce 491/2009;

Visto in particolare l'allegato XV bis del suddetto regolamento (CE) 1234/2007 il quale stabilisce le condizioni e i limiti, applicabili dal 1° agosto 2009, entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;

Visto il punto 6 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade la regione Piemonte, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13 % vol.;

Vista la deroga prevista al punto 7 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

Vista la definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli riportata nell'allegato allegato XI ter del regolamento (CE) 1234/2007 la quale prevede che il "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., mentre a titolo di deroga il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare il 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

Vista la nota ns. prot.n. 22173/DB 1100 del 7 settembre 2009 con la quale il Consorzio Tutela Vini d'Asti e del Monferrato ha chiesto, oltre all'autorizzazione all'aumento, nella misura massima prevista dalla normativa vigente dell'1,5% vol., del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche e dei mosti della vendemmia 2009, l'applicazione della deroga prevista al punto 7 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) 1234/2007 per il vino a denominazione di origine "Piemonte";

Vista la circolare Mi.P.A.A.F. prot. n. 13647 del 9 settembre 2009 avente per oggetto la "Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a Denominazione di Origine arricchiti" secondo cui le Regioni nell'ambito delle competenze previste all'art. 9, comma 2, della L.n. 82/2006, possono procedere alla determinazione del titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti arricchiti destinati a vini a denominazione di origine;

Considerato che la normativa vinicola comunitaria e nazionale in vigore antecedentemente al 1 agosto 2009 non prevedeva alcuna limitazione al titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine ottenuti con il ricorso alla pratica enologica dell'arricchimento;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e che la loro effettuazione rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione come previsto con D.G.R. n. 86-12008 del 4 agosto 2009 ;

Considerato che per la campagna vitivinicola 2009/2010 l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale delle uve fresche e dei mosti, in risposta alla citata richiesta Consorzio Tutela Vini d'Asti e del Monferrato, è stata rilasciata esclusivamente per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Piemonte Barbera" con Determinazione dirigenziale n. 821 del 18 settembre 2009.
La Giunta Regionale, unanime,

delibera

Per quanto citato in premessa:

di consentire il raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol. per il vino a denominazione di origine Piemonte Barbera, nella vendemmia 2009, che sia stato ottenuto ricorrendo alla pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico naturale, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)